




Prot. 361/2020



Tribunale di Ferrara

Prov. 31/2020

Il presidente del tribunale

visto l'art. 1 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 che ha, fra l'altro, disposto la sospensione delle udienze dei procedimenti civili dall'8 al 22 marzo 2020, fatte salve le ipotesi contemplate dall'art. 2 comma 2 lett. g) n. 1 ;

visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha sostituito gli artt. 1 e 2 del decreto 11/2020 prevedendo, per quel che interessa in questa sede, il differimento al 15 aprile 2020 del periodo di sospensione e la possibilità per il dirigente dell'ufficio di adottare provvedimenti organizzativi "limitatamente all'attività non sospesa";

ritenuto opportuno adottare le seguenti linee guida per la trattazione dei procedimenti civili con udienze fissate nel periodo compreso dal 18 marzo sino al 15 aprile 2020;

DECRETA

rilevato che l'esigenza di tutela della salute degli operatori e dell'utenza deve essere temperata con quella di contenere l'incidenza negativa sul sistema giudiziario della normativa adottata per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che, a tal fine, l'esigenza di evitare contatti ravvicinati ed assembramenti nelle aule di udienza e quella di procedere allo svolgimento di almeno parte dell'attività giudiziaria possono essere soddisfatte con il metodo della "udienza cartolare" di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (già art. 2, comma 2 lett. h) del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11);

che in base a tale norma possono essere infatti trattate in via telematica, con scambio e deposito di note scritte, le udienze che richiedono la presenza del solo difensore fra le quali quella di prima comparizione, quella di ammissione dei mezzi istruttori, quella di precisazione delle conclusioni ed altre come, ad esempio, quelle dedicate esclusivamente alle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.;

che l'applicazione di tale norma alle cause e ai procedimenti sospesi *ex lege* - integrante rinuncia al diritto all'automatico rinvio e conseguente accettazione del "rito cartolare" - richiede il consenso di tutte le parti costituite;

che è auspicabile che tale consenso venga prestato anche perché le linee guide approvate dal Ministro della Giustizia e dal CNF in data 28 febbraio 2020 invitano "a valutare che, su congiunta richiesta delle parti, l'udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con modalità da remoto e

incentivando l'assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica”;

ritenuto che si deve quindi disporre che, in relazione alle cause o ai procedimenti sospesi *ex lege* e con udienze fissate nel periodo compreso dal 18 marzo al 15 aprile 2020, il giudice titolare dovrà:

- 1) selezionare le udienze che possono essere tenute con le modalità di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) del decreto 18/2020;
- 2) interpellare telematicamente i difensori di tutte le parti costituite al fine di ottenere il consenso alla trattazione;
- 3) procedere, una volta acquisito il consenso, alla trattazione scritta e alla successiva adozione fuori udienza del provvedimento;

che deve essere, per contro, demandato al singolo giudice il compito di valutare, anche previo interpello dei difensori delle parti costituite, se le udienze della cause e dei procedimenti non rientranti nella sospensione legale -e la cui partecipazione richiede la sola presenza del difensore e della parte personalmente- possano o meno essere trattate mediante collegamento da remoto, come previsto dall'art. 83, comma 7 lett. f) del decreto legge 17 marzo 2002 n. 18 (già art. 2, comma 2 lett. f) del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11);

P.Q.M.

Adotta le linee guida di cui in parte motiva relative alle modalità di trattazione dei processi civili dal 18 marzo sino al 15 aprile 2020.

Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al presidente della Corte di Appello di Bologna, a tutti i giudici togati ed onorari del settore civile nonché ai responsabili delle cancellerie.

Manda altresì per l'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara affinché provveda alla diramazione agli iscritti.

Ferrara, 18 marzo 2020

il presidente del tribunale
Stefano Scati

